

Publicato il 30/04/2025

N. 00929/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01904/2023 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1904 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Vittorio Fiasconaro, con
domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Regione Siciliana, in persona del Presidente *pro tempore*, difeso per legge
dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio in Palermo, alla via
Mariano Stabile n. 182;

per l'annullamento

delle note prot. nn. -OMISSIS- del 27 settembre 2023 e -OMISSIS- del 16
novembre 2023 della Soprintendenza BB.CC.AA. di Palermo

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio e la memoria difensiva della Regione
Siciliana – Assessorato Regionale Beni Culturali e Identità Siciliana;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 marzo 2025 il dott. Marco Maria
Cellini e assunta la causa in decisione come specificato nel verbale;

FATTO e DIRITTO

Il ricorrente è proprietario di un immobile sito in Partinico (PA), alla - OMISSIS- e, con istanza del 10 luglio 2017, richiedeva alla Soprintendenza BB.CC.AA. di Palermo il rilascio del nulla osta paesaggistico per la realizzazione del tetto di copertura dell'edificio, con modifica del materiale in uso da amianto a coppi.

L'amministrazione rimaneva silente sia rispetto alla citata, originaria istanza, che a quella di "riavvio" del procedimento depositata in data 21 gennaio 2022. All'esito della discussione del ricorso proposto (anche) avverso il silenzio inadempimento, questo Tribunale, con sentenza n. 2358 del 1° agosto 2023, accoglieva la domanda, accertava l'illegittimità del silenzio e ordinava all'amministrazione di provvedere sull'istanza di parte entro il termine di sessanta giorni.

Con provvedimento del 27 settembre 2023, la Soprintendenza adottava il provvedimento di nulla osta, condizionato a "*che lo stato dei luoghi venga regolarizzato*". E ciò in quanto l'edificio sarebbe caratterizzato da due abusi edilizi: la costruzione di un locale riposto e l'ampliamento costituito da due camere, che erano stati già oggetto di un procedimento di sanatoria, definito dal Comune di Partinico con provvedimento di accoglimento n. 16 del 27 dicembre 2016.

Tali circostanze venivano poste a conoscenza dell'amministrazione regionale dal privato con nota del 3 ottobre 2023, corredata di richiesta di riesame del provvedimento.

Con successiva nota del 16 novembre 2023, la Soprintendeva confermava il provvedimento "condizionato" del 27 settembre 2023.

Avverso i detti provvedimenti veniva proposto ricorso, ritualmente notificato e depositato, articolato in sei motivi con cui si lamenta l'illegittimità dei provvedimenti perché adottati: *a)* in violazione dell'art. 17, comma 6 della l.r. n. 4/2003 perché sull'istanza di nulla osta paesaggistico si sarebbe formato il

silenzio assenso già nel 2006; ragion per cui l'amministrazione non avrebbe dovuto pronunciarsi nuovamente; *b)* in violazione dell'art. 7 della l. 7 agosto 1990, n. 241 perché sarebbe mancata la comunicazione di avvio del procedimento; *c)* in violazione dell'art. 21-*nonies* della l. n. 241/1990 perché gli atti, ove qualificati come provvedimenti di secondo grado, sarebbero stati adottati senza il rispetto delle regole prescritte dalla legge; *d)* con eccesso di potere per violazione del principio del legittimo affidamento perché il sostanziale diniego di nulla osta sarebbe intervenuto ben sette anni dopo la conclusione del procedimento di sanatoria (motivo espressamente subordinato); *e)* in violazione dell'art. 3 della l.r. n. 7/2019 perché l'amministrazione regionale avrebbe adottato il provvedimento condizionato compiendo valutazioni edilizie a procedimento concluso (motivo cinque) e di competenza dell'amministrazione comunale (motivo sei).

L'amministrazione regionale si costituiva in giudizio e depositava documentazione, oltre a una memoria di replica.

La causa veniva chiamata all'udienza pubblica del 13 marzo 2025 e, all'esito della discussione, posta in decisione.

In via pregiudiziale, deve essere risolta l'eccezione di tardività del deposito della memoria di replica dell'amministrazione resistente, avvenuto in data 19 febbraio 2025, come formulata in udienza dal difensore del ricorrente.

L'eccezione è fondata.

Il Collegio osserva che la memoria di replica depositata dall'Assessorato sia ritualmente presente nel fascicolo e assunta per la decisione nell'intervallo compreso tra le pagine 1 e 2, quest'ultima limitatamente al primo periodo: difatti è solo tale parte dell'atto a essere tecnicamente in replica alla memoria difensiva del ricorrente tempestivamente depositata il 10 febbraio 2025, in cui venivano ulteriormente sviluppati i soli motivi 5 e 6 del ricorso introduttivo, con corredo di giurisprudenza favorevole.

Deve essere invece stralciata dal fascicolo la predetta memoria nelle pagine comprese da 2 (dopo il citato primo periodo) a 5 perché sviluppa per la prima

volta la difesa dell'amministrazione rispetto a tutti gli altri motivi di ricorso già proposti con l'atto introduttivo e non ulteriormente articolati dal privato con la memoria difensiva già citata.

Ciò posto, e passando al merito del ricorso, con il primo e il terzo motivo, da trattare congiuntamente per ragioni di connessione logica, il privato lamenta l'illegittimità del provvedimento perché sulla compatibilità paesaggistica dell'intervento si sarebbe formato il silenzio assenso (motivo 1), per cui l'amministrazione avrebbe dovuto osservare le regole previste per l'esercizio del potere di secondo grado per intervenire nuovamente sul rapporto amministrativo (motivo 3).

I motivi sono privi di pregio.

Al riguardo, il Collegio intende evidenziare come l'intervento edilizio nel quale si è formato il silenzio assenso della competente Soprintendenza (concluso nel 2016) e quello di sostituzione del tetto (avviato nel 2017, oggetto del presente giudizio e dell'impugnata valutazione dell'amministrazione regionale) siano differenti.

Da ciò discende che non è possibile per il privato invocare l'efficacia del silenzio assenso maturato nel procedimento per la sanatoria dell'immobile anche a copertura del successivo progetto di sostituzione del tetto (al riguardo, v. le differenze tra il titolo edilizio del 2016 e l'istanza originaria del 10 luglio 2017 di cui al doc. 1 della produzione documentale del 30 gennaio 2025).

Peraltro, quanto si dice è confermato anche da ragioni di ordine logico, non potendo altrimenti spiegarsi il motivo per il quale il privato abbia richiesto un nuovo nulla osta per un intervento (nell'ottica propugnata) già assentito.

L'infondatezza del primo motivo di ricorso, conduce al medesimo esito il conseguenziale motivo 3, con cui (sul presupposto della formazione del silenzio assenso) veniva lamentata l'illegittimità dei provvedimenti (da ritenersi di secondo grado perché intervenuti su fattispecie esaurita) in quanto assunti in violazione dell'art. 21-*nonies* della l. n. 241/1990.

La medesima sorte di infondatezza è peraltro condivisa anche dal secondo motivo di ricorso con cui si lamenta la violazione dell'art. 7 della l. n. 241/1990 per omessa notifica della comunicazione di avvio del procedimento. Difatti, la disposizione richiamata non trova applicazione in un caso, come quello in esame, in cui l'amministrazione si è (peraltro, tempestivamente) attivata per eseguire il comando giudiziale di provvedere sull'istanza di compatibilità ambientale, impartito con la sentenza n. 2358 del 1° agosto 2023. Il procedimento, quindi, era già avviato e il privato era perfettamente a conoscenza della circostanza (per avere anche attivato i rimedi previsti avverso il silenzio inadempiuto).

Con i motivi 5 e 6 del ricorso introduttivo, -OMISSIS- lamenta la violazione dell'art. 3 della l.r. n. 7/2019 perché l'amministrazione – nel provvedimento di diniego (così da riqualificarsi il c.d. nulla osta condizionato del 27 settembre 2023) e di conferma del diniego (nota del 16 novembre 2023, in cui è svolta un'ulteriore ponderazione dell'interesse pubblico) – avrebbe svolto valutazioni sulla regolarità edilizia del manufatto rimesse invece all'ente locale.

I motivi, così compendati, sono condivisibili.

L'immobile in esame, negli ampliamenti stigmatizzati nei provvedimenti impugnati, era già stato vagliato rispetto alla regolarità edilizia dal Comune di Partinico che, con provvedimento n. 16 del 27 dicembre 2016, aveva rilasciato la concessione edilizia in sanatoria.

Ne discende che la Soprintendenza non poteva, in sede di riesercizio del potere, valorizzare le difformità edilizie per denegare di fatto la compatibilità paesaggistica dell'intervento di sostituzione del tetto: in tal modo, l'amministrazione ha utilizzato il potere che le è riconosciuto dalla legge non già per la tutela del paesaggio, ma di interessi alieni alla sua sfera di competenza, peraltro in contrasto con quanto già stabilito dalla competente amministrazione comunale e rispetto a un intervento diverso (per quanto sopra detto) già concluso nel 2016.

Sul punto si ritiene di condividere il precedente richiamato anche negli scritti difensivi per cui *“nel procedimento di sanatoria edilizia ex art. 32 della l. n. 47/1985, il parere della Soprintendenza, preposta alla tutela del vincolo, non costituisce un provvedimento autonomo, ma un mero atto endoprocedimentale, pur se vincolante, che si inserisce nel procedimento, ex art. 35 della l. n. 47/1985, di rilascio del titolo edilizio, che è di competenza esclusiva del Comune. Il parere dell’ente di tutela integra, quindi, un atto endoprocedimentale la cui omissione si riflette esclusivamente sulla legittimità del provvedimento finale di condono. Pertanto, la Soprintendenza non ha poteri repressivi autonomi rispetto al (già rilasciato, nel caso di specie) condono edilizio, sebbene il suo parere sia un passaggio obbligato e condizionante la validità del titolo edilizio”* (CGARS, 20 settembre 2024, n. 715).

In quest’ottica, se la Soprintendenza non avesse concordato con le valutazioni edilizie svolte dall’ente locale avrebbe dovuto tempestivamente rappresentarle nell’ambito del procedimento di sanatoria (e, in caso di contrasto, impugnare l’atto terminativo); oppure sollecitare l’esercizio del potere di autotutela dell’ente locale, con i requisiti anche temporali di cui all’art. 21-*nonies* della l. n. 241/1990.

Il motivo 4, articolato in maniera espressamente subordinata, deve essere assorbito.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nel senso di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla le note prot. nn. -OMISSIS- del 27 settembre 2023 e -OMISSIS- del 16 novembre 2023 della Soprintendenza BB.CC.AA. di Palermo.

Condanna la Regione Siciliana a corrispondere in favore del ricorrente le spese di lite del presente giudizio, che sono liquidate nella misura di euro

2.000,00 (duemila/00) oltre I.V.A., cpa e accessori di legge, da distrarre in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:

Roberto Valenti, Presidente

Raffaella Sara Russo, Primo Referendario

Marco Maria Cellini, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Marco Maria Cellini

IL PRESIDENTE
Roberto Valenti

IL SEGRETARIO